



IL CONTROLLO DEGLI AUTOBUS

Ufficio Studi Asaps

CONDUCENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Patente di guida di categoria "D" (per la conduzione di autobus di linea; autobus in servizio di noleggio con conducente; scuolabus e miniscuolabus, oltre alla patente di categoria D, il conducente deve essere in possesso della CQC → Carta di Qualificazione del Conducente) • Periodi di guida e di riposo (il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore, ma può tuttavia essere esteso fino a 10 ore per non più di due volte nell'arco della settimana - dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente deve osservare una interruzione di almeno 45 minuti, oppure intercalare nel predetto periodo due interruzioni di cui la prima di almeno 15 minuti seguita dalla seconda di almeno 30 minuti - al termine del periodo di guida il conducente deve osservare un periodo di riposo giornaliero ininterrotto di almeno 11 ore che possono essere ridotte a 9 ore per non più di tre volte alla settimana, oppure il predetto periodo di riposo può essere frazionato in due parti di cui la prima di 3 ore consecutive, seguita dalla seconda di 9 ore consecutive) → esistono poi anche eventuali deroghe
VEICOLO	<ul style="list-style-type: none"> • Carta di circolazione (deve riportare oltre alla tipologia di immatricolazione dell'autobus - es. linea o NCC il numero complessivo dei posti a sedere sul veicolo) • Copertura assicurativa RCA • Cronotachigrafo (gli autobus in servizio pubblico di linea con percorso non superiore a 50 km sono esonerati dall'obbligo dell'utilizzo del cronotachigrafo e dal rispetto delle prescrizioni relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti) • Limitatore di velocità (deve essere regolato a 100 km/h) • Estintore (il D.M. 18 aprile 1977 prevede che gli autobus siano dotati di almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero due estintori per autobus con più di 30 posti) • Sistemi di ritenuta (l'utilizzo della cintura di sicurezza è obbligatorio solo se l'autobus ne è provvisto) L'articolo 172, comma 6, del CdS prescrive che "Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 <veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.> e M3 <veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.> devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 e M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1". • Dischi posteriori indicanti le velocità massime consentite (l'articolo 142, comma 4, del C.d.S. prescrive che nella parte posteriore del veicolo debbano essere indicate le velocità massime consentite che per quanto riguarda gli autobus sono: 80 km fuori centro abitato e 100 km in autostrada) • Revisione (per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 06/08/1998, n. 408, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza indicati, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80, comma 14, del C.d.S.. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra indicati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata) • Cassetta di pronto soccorso (vedasi l'art. 79, comma 4, del C.d.S. e l'art. 238, comma 1, del Reg. C.d.S.)